

CITTÀ DI CHIVASSO



STATUTO DEL COMUNE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DELL' 11.04.2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 19.04.2023

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29.04.2024

STATUTO DEL COMUNE

INDICE

Sommario

STATUTO DEL COMUNE.....	1
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 - Il Comune	5
Art. 2 - Finalità del Comune.....	5
Art. 3 - Criteri dell'azione del Comune	6
Art. 5 - Territorio, sede, stemma e gonfalone.....	8
Art. 6 - Albo pretorio	8
Art. 7 - Archivio storico.....	8
Art. 8 - Gemellaggi e cittadinanza onoraria.....	8
Art. 8 bis – Cittadinanza onoraria per minori stranieri.....	9
TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	9
Art. 9 - Titolari del diritto di partecipazione	9
Art. 10 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione.....	9
Art. 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo	10
Art. 12 - Forme e organismi di consultazione.....	10
Art. 13 - Poteri delle consulte comunali.	10
Art. 14 - Istanze, proposte e petizioni	10
Art. 15 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare	11
Art. 16 - Referendum.....	11
Art. 17 - Ammissibilità della richiesta referendaria.....	12
Art. 18 - Inammissibilità sopravvenuta.....	12
Art. 19 - Validità ed effetti del referendum.....	12
Art. 20 - Diritto di informazione	13
Art. 21 - Diritto di accesso	13
Art. 22 - Vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso.....	14
Art. 23 - Decentramento amministrativo	14
TITOLO III – ORDINAMENTO COMUNALE	14
Art. 24 - Gli organi comunali.....	14
TITOLO IV – IL CONSIGLIO COMUNALE	14
Art. 25 - Il Consiglio Comunale	14
Art. 26 - Prima convocazione del Consiglio Comunale	14
Art. 27 - Competenze del Consiglio	15
Art. 28 - Le sedute consiliari	15

Art. 29 - Funzionamento.....	16
Art. 30 - Indirizzo e controllo, definizione e verifica delle linee programmatiche	16
Art. 31 - Presidenza del Consiglio Comunale.....	17
Art. 32 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale.....	18
Art. 33 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali.....	18
Art. 34 - Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute.....	19
Art. 35 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo.....	19
Art. 36 - Commissioni consiliari permanenti	19
Art. 37 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali.....	20
Art. 38 - Commissione “Diritti e Pari Opportunità”	21
Art. 39 - Tutela delle minoranze	21
Art. 40 - Regolamento del Consiglio Comunale.....	22
TITOLO V – IL SINDACO.....	22
Art. 41 - Ruolo e competenze generali.....	22
Art. 42 - Deleghe ed incarichi	22
Art. 43 - Attribuzioni di amministrazione	23
Art. 44 - Attribuzioni di vigilanza	23
Art. 45 - Attribuzioni di organizzazione	24
Art. 46 - Attribuzioni di autorità locale.....	24
Art. 47 - Il Vice Sindaco.....	24
Art. 48 - Nomine dei rappresentanti del Comune.....	25
TITOLO VI – LA GIUNTA COMUNALE.....	25
Art. 49 - Composizione e nomina della giunta	25
Art. 50 - Mozione di sfiducia.....	26
Art. 51 - Dimissioni, decadenza e revoca.	26
Art. 52 - Attribuzioni.....	26
Art. 53 - Funzionamento.....	27
TITOLO VII – NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI.....	27
Art. 54 - Deliberazioni.....	27
Art. 55 - Ordinamento degli uffici e dei servizi	27
Art. 56 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale	28
Art. 57 - Incarichi ed indirizzi di gestione	28
Art. 58 - Il Segretario comunale.....	29
Art. 59 - Il Vice Segretario.....	30
Art. 60 - Gestione amministrativa	30
Art. 61 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti.....	31
Art. 62 - Le determinazioni ed i decreti	31
Art. 63 - I servizi pubblici locali.....	31
Art. 64 - L’Azienda Speciale	32
Art. 65 - L’Istituzione	33
Art. 66 - Gestione dei servizi in forma associata	33

TITOLO X – FINANZA E CONTABILITA’	33
Art. 67 - Autonomia finanziaria	33
Art. 68 - Bilancio comunale	34
Art. 69 - Rendiconto della gestione	34
Art. 70 - Demanio e patrimonio	34
Art. 71 - Revisione economico-finanziaria.....	35
Art. 72 - Controlli interni	35
TITOLO XI – DISPOSIZIONE FINALE	36
Art. 73 - Entrata in vigore	36
Art. 74 - Modifiche allo statuto	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 75 - Pubblicità e diffusione dello statuto.....	36

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Chivasso rappresenta la comunità locale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico, sociale e culturale.
2. Il Comune di Chivasso gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi vigenti. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Finalità del Comune

1. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
 - a. tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone contrastando ogni forma di discriminazione; per questo, il Comune di Chivasso si riconosce nei principi dello "*Ius Soli*" e dello "*Ius Scholae*" come mezzi di acquisto della cittadinanza italiana, affermandone l'importanza ai fini della concreta attuazione del principio costituzionale di uguaglianza.
 - b. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione, ad eguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
 - c. tutelare la famiglia valorizzandone il ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi;
 - d. favorire un equilibrato sviluppo economico della città;
 - e. riconoscere pari opportunità di vita e lavoro tra uomini e donne; promuovere il diritto all'uguaglianza di ogni persona rimuovendo le discriminazioni palesi ed occulte basate sulle differenze di età, sesso, razza, cultura, religione, pensiero e condizione sociale. Particolare attenzione viene rivolta alla tutela delle fasce deboli della popolazione, aiutate anche tramite una rete di servizi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità di studio e lavoro;
 - f. promuovere il diritto delle persone diversamente abili ad una città accessibile, mediante l'abbattimento delle barriere architettoniche e interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative
 - g. tutelare l'ambiente di vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e promuovere il rispetto per la natura;
 - h. valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, promuovere la conoscenza della tradizione culturale locale e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;
 - i. incentivare la crescita di una cultura di pace e solidarietà, favorendo lo sviluppo di una coscienza europeista, assumendo come valore la lotta ad ogni tipo di autoritarismo e la Resistenza come atto fondante della nostra democrazia; promuovere i valori di pluralismo e convivenza solidale, operando per garantire i diritti delle minoranze etniche;
 - j. valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e l'associazionismo;
 - k. valorizzare e incentivare lo sport inteso non solo come momento ricreativo ma educativo, per uno stile di vita sano sia dal punto di vista fisico che psicologico, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività;
 - l. incentivare la cultura della legalità;

- m. assicurare il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa a costi sostenibili;
- n. il Comune favorisce la diffusione dell'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni.

Art. 3 - Criteri dell'azione del Comune

1. Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti criteri:
 - a. il buon andamento dell'azione amministrativa nel rispetto della legalità
 - b. la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento, la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
 - c. la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio Comunale;
 - d. la creazione di adeguati strumenti volti a garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità, riducendo il più possibile i tempi dei processi amministrativi;
 - e. il rispetto, in ambito locale, dei principi generali dell'ordinamento tributario posti a garanzia dei diritti del contribuente, assicurando, in particolare, chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie ed adeguata informazione in merito alle stesse.
2. Chivasso svolge funzione di capofila dei Comuni del Chivassese per sviluppare politiche territoriali condivise, integrazione di servizi, sinergie; riconosce come valore importante della propria tradizione il ruolo di centro di scambi economici, commerciali e culturali della zona del basso Canavese ed alto Monferrato. Chivasso collabora con la Regione e con la Città Metropolitana Torinese per la programmazione e la realizzazione delle azioni sul territorio.
3. Il Comune di Chivasso aderisce alle associazioni nazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione dei comuni interessi delle collettività locali. Partecipa allo sviluppo di politiche che valorizzino sempre più una effettiva autonomia dell'ente locale, principi già presenti nella nostra tradizione storica fin dalla Resistenza con la stesura della "CARTA DI CHIVASSO" del 19.12.1943. Aderisce a codici etici che definiscono – oltre agli obblighi di legge - i principi a cui il Comune di Chivasso e i singoli amministratori devono attenersi al fine di garantire e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza nell'ente locale attraverso regole di deontologia atte ad identificare la liceità dei comportamenti degli amministratori e dei dipendenti dell'ente

Art. 4 - Le origini e la storia¹

Il ritrovamento casuale, intorno al XV sec., di un menhir datato all'Età del Ferro (XII-VIII sec. a.C.) e attualmente esposto in una teca in Piazza d'Armi, non autorizza a pensare all'esistenza di un insediamento protostorico nell'area dell'attuale centro urbano di Chivasso, né gli sporadici e scarsi ritrovamenti di età romana permettono di prendere in considerazione la presenza di un abitato in età antica, benché, a partire dal I sec. a.C., l'attuale Chivassese si trovasse inserito in un contesto romanizzato, come testimoniano i relitti di centuriazione, gli insediamenti circostanti, quali la Mansio Quadrata presso Verolengo, una fattoria di II sec. d.C. rinvenuta a Brandizzo in occasione dei lavori per

¹ I contenuti storici dell'articolo sono stati gentilmente forniti dal Prof. Fabrizio Spegis della Società di Studi Storici Chivassesi

la realizzazione della linea ad Alta Velocità e il centro di Industria a destra del Po presso l'attuale Monteu. La prima attestazione sicura dell'esistenza di Chivasso è documentata in un noto diploma ottoniano datato 7 maggio 999, con cui l'Imperatore conferma e dona beni all'episcopato vercellese tra cui un tratto del corso padano tra la confluenza con la Dora Baltea e il porto Clevasii; altri documenti del 1019, 1039 e 1046 attestano la presenza di un insediamento e di un castello. Fondamentale per la storia chivassese, il diploma del 5 ottobre 1164 con cui l'Imperatore Federico I Barbarossa dona e conferma a Guglielmo, marchese di Monferrato, vari possessi, tra i quali compare anche Geuasium, cioè Chivasso: da quell'anno, infatti, per circa tre secoli, l'attuale città sarà governata e amministrata da questa dinastia, che la eleggerà anche a sede privilegiata, assieme a Trino, Pontestura, Casale e Moncalvo. Con la scomparsa di Giovanni I, nel 1305, si estingue il ramo aleramico della casata, cui subentra Teodoro I Paleologo, figlio di Violante, sorella del defunto marchese e di Andronico Paleologo, imperatore di Bisanzio. Dopo un triennio di dominazione sabauda (1326-1329), in assenza di Teodoro I, la città torna al giovane erede e ai suoi discendenti. Nel 1231, Chivasso subisce un assedio nei mesi estivi da parte della Seconda Lega Lombarda; costretto alle resa, il marchese monferrino Bonifacio II, a causa di tensioni tra Milanesi e Vercellesi, recupera ben presto il castello e mantiene il suo stato e il suo potere. Il successore, Guglielmo VII, ricordato anche da Dante, amplierà notevolmente i suoi domini che però avranno durata effimera.

L'ultimo marchese residente a Chivasso, Gian Giacomo, sarà obbligato nel 1435 a cedere la città al cognato, il duca Amedeo VIII di Savoia e da questo momento Chivasso, fino al 1861, condividerà le sorti dello stato sabauda. Nel 1515, Chivasso subisce un pesante saccheggio da parte di un contingente di mercenari svizzeri e nel 1542, durante la prima dominazione francese, il re di Francia Francesco I la doterà di fortificazioni "alla moderna", restringendo l'area urbana entro il circuito delle mura, che corrisponde all'attuale centro storico. Tornato ai Savoia dopo la pace di Câteau Cambrésis, Chivasso, per la sua posizione strategica subirà molti assedi, tra i quali si ricordano quello del 1639 e soprattutto quello memorabile del 1705, durante la guerra di successione spagnola, in cui la città subì notevolissime devastazioni. Lontana dai teatri di guerre del XVIII sec., Chivasso torna alla ribalta negli ultimi anni del '700, nel periodo della Rivoluzione francese. Occupata dai Francesi nel 1798, il 28 maggio 1800, alla vigilia della battaglia di Marengo, Napoleone Bonaparte decora a Chivasso i soldati che hanno spezzato la resistenza austro-piemontese presso Romano Canavese; vi sosterrà ancora il 7 luglio 1805.

Con il ritorno dei Savoia, durante la Restaurazione, a Chivasso iniziano importanti lavori pubblici con l'abbattimento di gran parte della cinta muraria e, dopo la prima guerra d'indipendenza, tra 1850 e 1860, la città è interessata dal passaggio della linea ferroviaria Torino-Novara e dalla diramazione per Ivrea; inoltre, si costruisce un ponte sul Po, che collega direttamente il centro urbano con la strada collinare della Valcerrina. Sede di retrovia durante la seconda guerra d'indipendenza, dal 1861 farà parte dell'Italia unita e ne condividerà le sorti. Dopo l'Unità nazionale, a Chivasso si sviluppa l'industrializzazione, attraverso un gran numero di aziende che producono merci di ogni genere, prima fra tutte la manifattura Emilio Gallo.

Pur trovandosi lontano del fronte durante la prima guerra mondiale, Chivasso versa un forte tributo di sangue con circa duecento Caduti e, alla fine del conflitto, dopo un momentaneo periodo di crisi, la città si amplia con nuovi quartieri residenziali e strutture pubbliche, in particolare le Scuole di via Marconi.

Durante la seconda guerra mondiale, la città subisce numerosi attacchi aerei; il 12 maggio 1944, un pesante bombardamento aereo alleato oltre alla stazione, devasta gran parte della zona nord della città; inoltre, Chivasso, assieme ad altri centri di pianura, costituisce una importante via di collegamento tra le formazioni partigiane operanti in Canavese e Monferrato. Degno di nota e rilevanza, il convegno clandestino organizzato in città dalla resistenza valdostana che si tiene il 19 dicembre 1943, a Palazzo

Tesio, in cui viene redatta la “Carta di Chivasso”, importante documento che, con il Manifesto di Ventotene, rappresenta uno dei primi documenti ispiratori del federalismo europeo.

Dopo la guerra, negli anni Cinquanta e Sessanta, anche a Chivasso si avverte il boom economico: la città si amplia ancora, si costruiscono nuovi quartieri caratterizzati da grandi condomini. Con l’impianto dello stabilimento “Lancia” alla periferia settentrionale, arriva anche l’immigrazione interna che favorisce un’ulteriore estensione urbana e influisce notevolmente sulla recessione delle attività agricole che si sono sempre affiancate a quelle industriali. Con la fine del Novecento e l’inizio del nuovo millennio, Chivasso conosce la crisi economica con la chiusura nel 1992 degli stabilimenti e la conseguente disoccupazione. Il rilancio delle attività economiche avviene sia con la realizzazione di nuove aree industriali (P.I.CHI., Chind) sia con la riscoperta di una mai sopita vocazione commerciale favorita da investimenti in opere pubbliche di ampio respiro che hanno trasformato e abbellito la città.

Art. 5 - Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del comune di Chivasso oltre al capoluogo è composto dalle seguenti località: Betlemme, Boschetto, Castelrosso, Mandria, Montegiove, Mosche, Pogliani, Pratoregio, Torassi.
Esso confina con il territorio dei comuni di Brandizzo, Volpiano, San Benigno, Montanaro, Caluso, Mazzè, Rondissone, Verolengo, San Sebastiano, Castagneto Po, San Raffaele Cimena.
2. Il comune ha sede presso lo storico Palazzo Santa Chiara. Presso di esso si riuniscono il consiglio comunale, la giunta comunale, le commissioni, salvo esigenze particolari ed eccezionali che possono legittimare, temporaneamente, le adunanze di detti organi in altre sedi.
3. Lo stemma del comune è rappresentato da uno scudo bipartito; nella parte superiore rossa è riposta una chiave bianca e nell'inferiore bianca, una chiave rossa. E' sovrastato dalla Corona comitale e fiancheggiato da palme che si congiungono alla base dello scudo in cui compare il motto "Unio Fortis".
4. Per l'utilizzo corrente è rappresentato dallo scudo bipartito rosso con chiave bianca e bianco con chiave rossa, sovrastato da corona comitale.
5. Il gonfalone del comune è costituito da un drappo quadrangolare di colore azzurro, ornato di ricami d’oro, con al centro lo stemma comunale, con l’iscrizione centrata in oro “città di Chivasso”. L’uso del gonfalone avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico generale, secondo le norme del regolamento.

Art. 6 - Albo pretorio

1. Per gli adempimenti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, è istituito l'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Chivasso nel quale vengono pubblicati gli atti ed i provvedimenti amministrativi della Città. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge. La massima accessibilità a tali atti viene garantita anche attraverso l'ufficio per l'informazione e relazioni con il pubblico

Art. 7 - Archivio storico

1. Il comune ha un proprio archivio storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità.
La sua tenuta, la conservazione la consultazione, e l’estrazione di copie è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 8 - Gemellaggi e cittadinanza onoraria

1. Il consiglio comunale, con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto ed approvata da

almeno due terzi dei consiglieri assegnati Sindaco compreso, promuove e riconosce gemellaggi, patti di amicizia e di scambi con comuni e paesi della comunità europea ed extra europea.

2. Il consiglio comunale, con la stessa procedura del comma precedente, può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere non residenti in Chivasso.
3. Nel caso non sia raggiunta la maggioranza qualificata prevista dai commi precedenti, la proposta di gemellaggio o di conferimento della cittadinanza onoraria potrà essere ripresentata decorsi almeno 30 giorni dalla votazione, salvo l'ipotesi che la proposta precedente sia stata respinta dal Consiglio.
4. In apposito albo, costantemente aggiornato, è contenuto l'elenco delle cittadinanze onorarie, con relative motivazioni, conferite dal Consiglio Comunale.

Art. 8 bis - Cittadinanza onoraria per minori stranieri

1. Il Comune di Chivasso, come atto simbolico e con apposita procedura, può conferire la cittadinanza onoraria ai minori stranieri residenti a Chivasso, nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti, o nati all'estero ma che abbiano completato almeno un ciclo scolastico o un percorso di formazione professionale in istituti appartenenti al sistema educativo di istruzione e di formazione italiano, come speciale forma di riconoscimento del loro ruolo di coesione tra popoli e culture diversi e per affermare pienamente le libertà fondamentali delle persone.

TITOLO II - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE, DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 9 - Titolari del diritto di partecipazione

1. I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti coloro che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Chivasso ovvero siano iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune ed abbiano compiuto la maggiore età.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti rappresentativi di interessi plurimi.
3. Il consiglio comunale potrà deliberare forme di partecipazione per i residenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e per i non residenti nel comune di Chivasso che siano interessati a consultazioni per motivi di studio, lavoro, domicilio.
4. La città di Chivasso, nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di cittadinanza europea dalle norme comunitarie.

Art. 10 - Associazioni e forme organizzate di partecipazione

1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte.
2. Il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione ed auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere

quadro approvate dal Consiglio Comunale.

3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un Albo delle Associazioni presenti sul territorio, disciplinato da apposito Regolamento. Le associazioni e le altre forme associative iscritte all'albo:
 - a. saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle consulte comunali;
 - b. potranno ottenere il patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - c. potranno accedere a contributi, alle strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Art. 11 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come immediata e facile controllabilità del suo svolgimento, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata, ai sensi di legge e secondo modalità previste da apposito regolamento, la partecipazione effettiva degli interessati.

Art. 12 - Forme e organismi di consultazione

1. Prima dell'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, il Comune promuove la consultazione delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad essi interessate.
2. Il Comune può promuovere, nelle forme e con le tecnologie più adeguate e previa deliberazione del Consiglio Comunale, la consultazione dei residenti in parti della Città o degli appartenenti a singole categorie, in vista dell'adozione di provvedimenti rilevanti che li riguardino. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.
3. Il consiglio comunale delibera l'istituzione di consulte settoriali permanenti, indicandone i compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da parte della giunta, del consiglio, delle commissioni consiliari.
4. Il Comune si dota di una Consulta per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri regolarmente soggiornanti, residenti a Chivasso, ai quali non siano riconosciuti dalla legge i diritti di elettorato attivo e passivo. Apposito Regolamento ne disciplina le caratteristiche, le modalità di composizione ed i rapporti con gli organi del Comune.

Art. 13 - Poteri delle consulte comunali.

1. Le consulte possono, nelle materie di competenza:
 - a. esprimere pareri preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
 - b. formulare proposte agli organi comunali per l'adozione di atti;
 - c. formulare proposte per la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
 - d. chiedere che i funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di particolari problematiche.

Art. 14 - Istanze, proposte e petizioni

1. Uno o più titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al Sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione che hanno rilevanza per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione possono essere presentate al Consiglio Comunale.

3. Le petizioni al Consiglio Comunale devono essere sottoscritte da almeno cinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Le modalità procedurali per la presentazione e la discussione di istanze e petizioni sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 15 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. I titolari dei diritti di partecipazione possono presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare. La proposta di deliberazione deve essere sottoscritta da almeno duecentocinquanta titolari dei diritti di partecipazione, ovvero cinquecento qualora la proposta riguardi modifiche dello Statuto.
2. Le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità ed i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale, sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 16 - Referendum

1. Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum. I soggetti titolari dei diritti di partecipazione possono:
 - a. con il referendum consultivo, esprimere il loro orientamento in merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b. con il referendum abrogativo, abrogare dall'ordinamento comunale, totalmente o parzialmente, deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a. Il Consiglio comunale, con deliberazione votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati Sindaco compreso;
 - b. il 6% (referendum consultivo) e il 10% (referendum abrogativo), degli elettori del Consiglio comunale risultanti dall'ultimo aggiornamento delle liste elettorali al tempo del deposito dei quesiti;
3. I termini e le modalità di raccolta firma e di svolgimento dei referendum sono indicate nel regolamento disciplinante l'azione referendaria popolare.
4. Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Non possono essere sottoposte a referendum le deliberazioni, o parti di esse, riguardanti:
 - a. lo statuto e il regolamento del consiglio comunale;
 - b. deliberazioni approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
 - c. il bilancio preventivo e le relative variazioni;
 - d. conti consuntivi;
 - e. provvedimenti concernenti tributi locali e tariffe;
 - f. provvedimenti per l'assunzione di mutui e cessioni di prestiti;
 - g. provvedimenti di nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - h. atti relativi al personale del comune e regolamenti ad efficacia meramente interna;
 - i. gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
 - j. provvedimenti amministrativi a contenuto legislativamente vincolato o meramente esecutivi e non può svolgersi su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria negli ultimi quattro anni.
 - k. atti con i quali il Consiglio Comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori;

- I. le materie nelle quali il consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro, che consenta una consapevole e semplice valutazione del corpo elettorale.
5. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può, inoltre, essere considerato ammissibile:
 - a. quando la richiesta riguardi una eterogenea pluralità di disposizioni carenti di una matrice razionalmente ed oggettivamente unitaria;
 - b. quando la richiesta riguardi deliberazioni da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - c. quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.

Art. 17 - Ammissibilità della richiesta referendaria

1. L'ammissibilità della richiesta referendaria, sia in riferimento alla materia a cui si riferisce il quesito che alla sua chiarezza ed intelligibilità, è rimessa al giudizio di una apposita Commissione entro trenta giorni dalla richiesta in tal senso presentata dai promotori, che dovranno – nel caso di istanza abrogativa - aver già provveduto a raccogliere le prime duecento firme
2. Fanno parte della Commissione il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale (con facoltà di delega ad altro consigliere comunale), il Segretario Generale ed il Dirigente del servizio amministrativo. La Commissione, che sovrintende anche al controllo del numero delle firme e dell'autenticità delle sottoscrizioni, assume le proprie decisioni a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il parere del Segretario Generale.
3. Il Regolamento determina, per quanto non previsto dal presente Statuto, le ulteriori competenze della Commissione, i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione, prevedendo che, qualora vengano proposti più referendum, i medesimi siano accorpati in un unico turno annuale e stabilendo modalità organizzative che garantiscano una adeguata pubblicizzazione dei quesiti posti. Ai sensi dell'art. 8 del TUEL i referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 18 - Inammissibilità sopravvenuta

1. Qualora l'ipotesi, di cui alla lettera b e c comma 5 dell'articolo 16 si verifichi dopo il giudizio sull'ammissibilità del referendum e prima dell'effettuazione della consultazione, la Commissione, di cui all'articolo precedente, dichiara l'inammissibilità sopravvenuta del quesito e dispone l'interruzione della procedura.

Art. 19 - Validità ed effetti del referendum

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Il quesito sottoposto a referendum, al fine di sentire le popolazioni a norma dell'art. 133, co. 2 della Costituzione e delle leggi regionali di attuazione, è approvato se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente dal numero dei partecipanti alla consultazione elettorale.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal novantesimo giorno successivo

alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

4. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 20 - Diritto di informazione

1. Il Comune di Chivasso riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino e delle associazioni ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli organi e degli uffici, ivi compreso il bilancio annuale ed il bilancio sociale ed i suoi allegati, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo e l'implementazione costante della rete informatica e degli strumenti multimediali.
2. Il comune istituisce un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico, con il compito di:
 - a. fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti.
 - b. essere tramite tra il cittadino che intende esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso ed il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento.
 - c. ricevere istanze, petizioni e proposte di deliberazioni, dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie.
3. L'amministrazione comunale garantisce l'accesso all'archivio storico del comune.

Art. 21 - Diritto di accesso

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, con le eccezioni previste dalla legge.
2. Il regolamento stabilisce le modalità dell'accesso agli atti amministrativi, disciplina l'esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.
3. Il Comune deve garantire ai cittadini ed ai residenti, in modo tempestivo e completo, l'accesso alle informazioni, di cui è in possesso, relative allo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
4. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione della legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l'esito di pratiche in corso.

Art. 22 - Vigilanza sull'attuazione dei diritti di partecipazione e di accesso

1. La conferenza dei capigruppo, nella sua veste di commissione affari generali, vigila sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenute nel presente Statuto e promuove ogni altra iniziativa utile al corretto esercizio di tali diritti.
2. La Commissione incontra le associazioni di cittadini utenti che ne facciano richiesta.
3. La Commissione relaziona annualmente al Consiglio Comunale sul proprio operato.

Art. 23 - Decentramento amministrativo

1. Il Comune può articolare organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, di promozione del volontariato e della sussidiarietà nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.
2. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria ed i tratti originari e di valorizzare caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, possono essere istituiti i Municipi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO III – ORDINAMENTO COMUNALE

Art. 24 - Gli organi comunali

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

TITOLO IV – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25 - Il Consiglio Comunale

1. Le norme sulla composizione, l'elezione, la durata in carica del consiglio, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la decadenza dei consiglieri e lo scioglimento del consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.
2. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento.

Art. 26 - Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. La seduta è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.
3. La seduta inizia con la convalida degli eletti e prosegue con l'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente, cui seguono, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio neoeletto, il giuramento del Sindaco, la comunicazione del Sindaco sui componenti della giunta, la costituzione e nomina della commissione elettorale comunale e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.

Art. 27 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, definisce gli indirizzi politico- amministrativi dell'azione del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale è competente ai seguenti atti fondamentali :
 - a. statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti (fatte salve le ipotesi previste per legge), criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b. programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c. convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e la Città Metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d. istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione
 - e. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h. contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Per ogni nomina è prevista l'esclusione di persone rinviate a giudizio fino a sentenza o condannate, anche solo in primo grado, per mafia e per reati contro la pubblica amministrazione anche qualora il reato o la pena siano stati dichiarati estinti per prescrizione, amnistia o indulto.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 28 - Le sedute consiliari

1. Le modalità di funzionamento e di convocazione del consiglio per le sedute, sia di prima che di seconda convocazione, nonché quelle per la presentazione e per la discussione delle proposte, sono indicate dalla legge e dal regolamento.

2. Il giorno della seduta del consiglio comunale, viene esposta fuori dal palazzo municipale la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera della Repubblica Italiana e quella regionale.
3. Nella sala consiliare devono essere esposti il gonfalone comunale, la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera regionale e la bandiera dell'Unione Europea
4. Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Funzionamento

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede l'assemblea; ne formula l'ordine del giorno sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo.
2. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese, eccetto i casi indicati dalla legge e dal regolamento. Non sono pubbliche nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone; in tal caso il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
3. Le adunanze del consiglio sono considerate valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, arrotondato per difetto e Sindaco compreso, salvo i casi in cui la legge non preveda un "quorum" speciale. Gli astenuti volontari presenti in aula sono utili ai fini della determinazione del "quorum".
4. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
5. Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta dei consiglieri votanti. Ogni proposta sottoposta all'esame del consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, ed i relativi emendamenti, che incidano in modo sostanziale sulla stessa, è subordinata all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento", e deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento, almeno 48 ore prima della riunione perché i consiglieri possano prenderne visione, salvo i casi di convocazione in via d'urgenza.

Art. 30 - Indirizzo e controllo, definizione e verifica delle linee programmatiche

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio

6. Il Consiglio Comunale, nel corso del mandato, esercita altresì la funzione di indirizzo attraverso l'adozione degli atti deliberativi e l'approvazione di mozioni ed ordini del giorno
7. A richiesta del Consiglio Comunale o del Presidente, il Sindaco è tenuto a riferire sull'attuazione degli atti consiliari di indirizzo.
8. L'attività di controllo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e, per iniziativa dei singoli Consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni ed interpellanze secondo le modalità previste dal regolamento.
9. Annualmente, in occasione della discussione sullo "Stato di attuazione dei programmi", il Consiglio Comunale procede alla verifica ed all'eventuale adeguamento delle linee programmatiche mediante l'approvazione della relazione sull'attuazione del programma dell'Amministrazione. In tale occasione il Consiglio Comunale può approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche
10. Al termine del mandato amministrativo, il Sindaco presenta il Bilancio di mandato al Consiglio Comunale entro la data di indizione dei comizi elettorali.
11. Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, sui risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, così come eventualmente modificate dal Consiglio Comunale. Contiene inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la progettazione preliminare nel mandato amministrativo, confrontando tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche.
12. Il Bilancio di mandato deve essere reso disponibile ai consiglieri quindici giorni prima della presentazione. In tale occasione, il Consiglio Comunale può, altresì, approvare mozioni di accompagnamento contenenti valutazioni sugli obiettivi raggiunti con l'azione politico-amministrativa e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche.

Art. 31 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente che durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.
2. Le competenze del Presidente e del Vicepresidente sono individuate dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale. La funzione di Vicepresidente è attribuita alla minoranza: qualora nel corso della legislatura mutassero le appartenenze o gli equilibri politici si procede a nuova elezione.
3. Il Vicepresidente Vicario esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del Vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
4. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.
5. Eletto il Presidente, si procede immediatamente all'elezione del Vicepresidente con la stessa modalità di cui al comma 4 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

6. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di parlamentare e di consigliere regionale.
7. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi inerenti le loro funzioni, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Le dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente sono irrevocabili e immediatamente efficaci
9. Il Presidente ed il Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.
10. Distintivo del Presidente del Consiglio comunale è la fascia con i colori del Comune, rosso e bianco, recante lo stemma della municipalità e da portarsi a tracolla. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la fascia può essere indossata da un consigliere comunale indicato dal Presidente.

Art. 32 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale in tutte le sedi istituzionali e la sua funzione dovrà essere improntata su principi di autonomia ed imparzialità. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la conferenza dei capigruppo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti assicurando, in particolare, ai gruppi consiliari ed ai consiglieri adeguata e preventiva informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno da trattare nel corso della seduta.
2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo statuto. Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali in conformità a quanto previsto dal Regolamento del consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco, un quinto dei consiglieri comunali, o duecentocinquanta titolari di diritto di partecipazione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del consiglio entro i venti giorni successivi qualora siano presentate dal Sindaco, dalla giunta e dai consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri e le trasmette al Sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno.
5. Al Presidente del Consiglio Comunale vengono garantite le risorse necessarie, strutture e personale per poter svolgere la propria funzione.

Art. 33 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. I diritti ed i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge
2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
3. Il consigliere nell'esercizio del potere di iniziativa può formulare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, e presentare proposte di deliberazione, di mozione e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, secondo le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale

5. Sono altresì accessibili ai consiglieri, con le modalità sopracitate, anche i documenti e le informazioni forniti al Comune dai soggetti incaricati di gestire i servizi pubblici locali, dalle società, comitati, fondazioni costituite dal Comune o alle quali lo stesso aderisce.
6. Per l'esercizio delle loro funzioni sono attribuite ai consiglieri le indennità stabilite dalla legge.
7. Le modalità di presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere e la conseguente surroga sono disciplinate dalla legge

Art. 34 - Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica a seguito di mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio comunale.
2. La proposta di decadenza, formulata d'ufficio dal Presidente del Consiglio, deve essere notificata al Consigliere interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per la presentazione di cause giustificative. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, Sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
3. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
4. Possono altresì essere dichiarati decaduti i consiglieri che, per impedimenti indipendenti dalla propria volontà, non abbiano partecipato ad alcuna seduta per dodici mesi continuativi. In tale caso dovrà essere inoltre accertato sulla base di elementi oggettivi che gli impedimenti che non hanno consentito la partecipazione non siano ragionevolmente destinati a cessare nell'arco del trimestre successivo.

Art. 35 - Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari costituiti sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di una diversa dichiarazione di volontà, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Ai gruppi consiliari viene assicurata la disponibilità di idonei spazi e mezzi per esercitare le funzioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. La conferenza dei Capigruppo:
 - definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale
 - collabora con il Presidente nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Comunale
 - integra quanto formalmente previsto dai regolamenti a garanzia di una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle materie sottoposte al Consiglio Comunale
 - esercita le ulteriori funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti.
4. La conferenza dei capigruppo, assume anche la funzione di commissione permanente affari generali.

Art. 36 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si articola in commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. I lavori delle commissioni consiliari sono, di regola, pubblici, salvo diversa previsione regolamentare per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.
4. Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
5. Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza possono verificare periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
6. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
7. Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i dirigenti, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
9. Il Sindaco, gli Assessori, i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
10. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
11. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento sul diritto di accesso.
12. Le commissioni, insediate dal Presidente del Consiglio, nella loro prima seduta provvedono alla nomina del proprio presidente al loro interno ed a maggioranza dei componenti.

Art. 37 - Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire – su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
4. E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune ed ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
7. La presidenza delle commissioni consiliari di controllo, garanzia o indagine è assegnata ad un consigliere di minoranza.

Art. 38 - Commissione "Diritti e Pari Opportunità"

1. E' istituita, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ed eventualmente abbinata ad altre materie coerenti, la Commissione "Diritti e Pari Opportunità", con compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento:
 - alla condizione femminile ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono una piena parità tra i generi, per garantire pari opportunità di vita e lavoro a donne e uomini;
 - alla necessità di tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti, attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

Art. 39 - Tutela delle minoranze

1. Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione del Comune, contribuendo a determinare le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge attribuisce al Consiglio Comunale.
2. Nell'ambito dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale, e ferme restando le prerogative ed i diritti assicurati a tutti i Consiglieri Comunali, il Regolamento del Consiglio prevede ulteriori forme di garanzia per le minoranze consiliari.
3. In particolare, il Regolamento prevede che:
 - durante ogni seduta del Consiglio Comunale sia iscritto all'ordine del giorno e discusso un numero adeguato di interpellanze sottoscritte da Consiglieri delle minoranze;
 - la programmazione dei lavori consiliari, nel rispetto delle esigenze della Giunta e della maggioranza, tenga conto anche delle proposte, delle richieste e degli atti proposti dalle minoranze;
 - una parte dei lavori delle Commissioni consiliari sia dedicata ad argomenti e discussioni proposti dalle minoranze, e che le minoranze stesse possano comunque richiedere ed ottenere in tempi certi la convocazione di sedute delle Commissioni su argomenti specifici.
4. Sono attribuiti a Consiglieri facenti parte delle minoranze consiliari gli incarichi di:
 - Vicepresidente del Consiglio Comunale, se già non ricopre la carica di Presidente un esponente delle medesime minoranze;
 - Presidente delle Commissioni di controllo, di garanzia e di indagine;
 - Vicepresidente delle Commissioni consiliari permanenti e speciali nelle Commissioni nelle quali un esponente delle medesime minoranze già non ricopra la carica di Presidente, salvo il caso in cui tutti i Consiglieri di minoranza facenti parte di ogni Commissione non dichiarino formalmente di voler rinunciare a tale facoltà.

Art. 40 - Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio adotta il regolamento, che ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le relative risorse, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

TITOLO V – IL SINDACO

Art. 41 - Ruolo e competenze generali

1. Il Sindaco rappresenta la città, è responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici; sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status, le modalità e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al Sindaco, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio

Art. 42 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.

13. Il Sindaco può delegare l'esercizio della rappresentanza ai singoli Assessori o Consiglieri per le attività di natura politico-istituzionale e ai Dirigenti per altre attività tecnico-gestionali che non rientrino già nella loro competenza come organi dell'Ente

Art. 43 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a. nomina gli Assessori, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 27, c. 2, lett. k del presente statuto, attribuendo gli incarichi per settori e per progetti. Può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. Coordina e stimola l'attività degli assessori e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;
- b. sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. E' responsabile dell'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale. A tal fine emana specifiche disposizioni al Segretario Generale e direttive ai dirigenti
- c. definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle leggi nonché dallo statuto e dai regolamenti ;
- d. nomina il segretario generale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo;
- e. nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f. nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al consiglio, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al consiglio o a terzi;
- g. affida gli incarichi fiduciari per assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
- h. promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma ;
- i. convoca i comizi per i referendum;
- j. coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione. D'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

Art. 44 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti
- b. acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- c. promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- d. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa l'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale per quanto di competenza;
- e. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 45 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a. convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
 - b. è tenuto a rispondere ad ogni istanza di controllo e verifica sull'attività amministrativa avanzata dal Consiglio Comunale o dalle sue articolazioni. Risponde direttamente, o tramite un Assessore da lui delegato, alle interrogazioni ed alle interpellanze ;
 - c. riceve le dimissioni degli assessori;
 - d. ha facoltà di delegare agli assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;
 - e. autorizza le missioni degli assessori e del segretario comunale;
 - f. presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente.
 - g. può assegnare specifici incarichi a singoli consiglieri comunali riguardanti settori di amministrazione o specifici progetti

Art. 46 - Attribuzioni di autorità locale

1. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni.
2. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a. all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b. allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c. alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
4. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
5. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Art. 47 - Il Vice Sindaco

1. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché di sospensione per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. In caso di contemporaneo impedimento o assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, il Sindaco può delegare altro Assessore a svolgere tutte le funzioni inerenti il ruolo. In difetto di delega, le funzioni del Sindaco sono assunte dall'assessore più anziano di età.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco fino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 48 - Nomine dei rappresentanti del Comune

1. Le nomine e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende e società spettano al Sindaco, che provvede con l'osservanza degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 27, c. 2, lett. k del presente statuto. Il Sindaco, nell'esercizio del proprio potere di nomina, deve tener conto delle disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni.
2. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.
3. Le nomine sono effettuate nel rispetto di criteri di trasparenza e pubblicità delle procedure, di competenza ed esperienza dei nominati, nonché di garanzia della rappresentanza degli interessi della Città.
4. La delibera quadro del Consiglio Comunale contenente gli indirizzi per le nomine e per la revoca deve prevedere gli strumenti e le procedure idonei all'osservanza dei criteri di cui sopra.
5. Il Consiglio Comunale, anche tramite le Commissioni Consiliari competenti, vigila sull'attività dei rappresentanti della Città durante l'espletamento del mandato.
6. A tal fine, i nominati in enti il cui Conto Consuntivo non sia approvato dal Consiglio Comunale, inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.
7. Tutti i rappresentanti del Comune sono inoltre convocabili, allo stesso scopo, da parte delle Commissioni Consiliari, su richiesta di un quarto dei Consiglieri ovvero dalla Conferenza dei Capigruppo, su richiesta di almeno due Capigruppo.
8. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni e società non possono essere nominati nello stesso incarico per un periodo complessivamente superiore alla durata di due mandati amministrativi ovvero, quando il mandato di nomina sia più lungo di quello amministrativo, per più di due mandati di nomina.

TITOLO VI – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 49 - Composizione e nomina della giunta

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino al massimo stabilito dalla legge, nominati dal Sindaco fra coloro che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale oltre che dei requisiti previsti dal codice etico adottato
2. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e riferiscono sulle materie di loro competenza.
3. Il Sindaco, nel nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche. Salvo diverse disposizioni di legge, il genere meno rappresentato non potrà essere presente con una percentuale inferiore al 40% con

arrotondamento matematico. Non possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori e attestata nell'atto di nomina.
5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

Art. 50 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al presidente del consiglio.
3. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 51 - Dimissioni, decadenza e revoca.

1. Le dimissioni di uno o più assessori sono rassegnate al Sindaco per iscritto e contestualmente comunicate al segretario generale dell'ente. Alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco entro dieci giorni dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
2. Il Sindaco può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Gli assessori cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della notificazione dell'atto di revoca.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco, la giunta rimane in carica e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

Art. 52 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per garantire l'attuazione del programma amministrativo provvedendo:
 - a. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
 - b. a dare attuazione agli indirizzi del consiglio, mediante la definizione degli obiettivi e delle direttive indicanti le priorità e i criteri ai quali debbono attenersi i responsabili dei procedimenti nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;
 - c. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - d. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge ad altri organi.
2. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Art. 53 - Funzionamento

1. La giunta è convocata dal Sindaco, che fissa la data e gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Sindaco presiede le sedute della giunta comunale; in caso di assenza o di impedimento, le stesse sono presiedute dal vice Sindaco.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono aperte al pubblico e per la loro validità è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, arrotondato per difetto e Sindaco compreso. Ulteriori modalità di funzionamento e di convocazione sono stabilite dalla stessa giunta.

TITOLO VII – NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 54 - Deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, arrotondato per difetto e Sindaco compreso ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto e salvo il voto favorevole della metà più uno dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedano indicazioni uni o plurinominali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
3. I componenti degli organi politici monocratici o collegiali non possono partecipare alla discussione, né possono votare, qualora l'atto da assumere coinvolga interessi personali o di parenti o affini sino al quarto grado, con l'eccezione prevista dalla legge per i provvedimenti normativi o di carattere generale.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti dell'ente.
5. Il segretario generale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

TITOLO VIII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI –

L'organizzazione amministrativa

Art. 55 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale

conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e del personale e le modalità di revoca dell'incarico.
6. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra vari settori di attività dell'ente.

Art. 56 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il consiglio comunale provvede a:
 - a. definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b. stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
 - c. fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto di diritto pubblico e privato ed alle collaborazioni ad elevato contenuto professionali;
 - d. definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al consiglio stesso.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.
4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 57 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.
2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

3. Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Gli incarichi sono conferiti a personale di qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
4. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente. E' possibile conferire incarichi di responsabilità della struttura a Funzionari direttivi con nomina di durata temporanea comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco.
7. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
8. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
9. In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.
10. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 58 - Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

4. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 59 - Il Vice Segretario

1. Il Comune può avere un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Il Vice Segretario può prendere parte quale collaboratore del Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.

Art. 60 - Gestione amministrativa

1. I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:
 - a. assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
 - b. espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c. curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili dell'istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - d. esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e. assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

- f. esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
- 4. Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
- 5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 61 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

- 1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a. il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b. l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
- 2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 62 - Le determinazioni ed i decreti

- 1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
- 3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
- 4. Le determinazioni dirigenziali sono sottoposte al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni del comune e all'obbligo della comunicazione alla giunta comunale e ai capigruppo.

TITOLO IX - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – I servizi pubblici locali

Art. 63 - I servizi pubblici locali

- 1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
- 2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.
10. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 64 - L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione, esercita la vigilanza e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 65 - L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

Art. 66 - Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO X - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 67 - Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Le entrate finanziarie del Comune costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
5. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
6. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
7. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 68 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune, ispirato al principio della Programmazione, è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al Documento Unico di Programmazione ed al bilancio triennale di previsione, deliberati dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, nel rispetto delle norme e dei principi contabili applicati previsti dalla vigente normativa in materia.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in conformità con quanto disposto dalle norme vigenti in materia di contabilità e finanza pubblica.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 69 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalle norme di legge.
3. Gli allegati e la procedura di formazione del Rendiconto della gestione sono definiti dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

Art. 70 - Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 71 - Revisione economico-finanziaria

1. La composizione e le modalità di nomina dell'Organo di revisione economico finanziario sono disciplinate dalla legge.
2. Esso svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. Le funzioni dell'Organo di revisione sono descritte dalla legge.
3. Nell'esercizio delle attribuzioni, i componenti dell'Organo hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
4. Il regolamento di contabilità e può attribuire all'Organo di Revisione ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i suoi rapporti con gli organi elettivi e burocratici.
5. Il Comune mette a disposizione le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Il Comune comunica al tesoriere entro venti giorni i nominativi dei componenti dell'Organo di revisione.

Art. 72 - Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base per il raggiungimento di un modello organizzativo e amministrativo più funzionale per l'attuazione dei programmi dell'ente:
 - a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire, da parte degli organi appositamente previsti dalla legge, la legittimità, la regolarità, e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b. la valutazione e il controllo strategico, volti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi e risultati conseguiti;
 - c. il controllo sulle società partecipate non quotate, volto a monitorare l'andamento delle società, analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
 - d. il controllo sugli equilibri finanziari, effettuando anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;
 - e. il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipizzate dalla legge, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Per l'attuazione dei controlli di cui alle lettere b., c., d. ed e., il regolamento di organizzazione disciplina le modalità e il funzionamento, anche a campione, prevedendo la costituzione di appositi organismi che

riferiscano periodicamente sui risultati dell'attività svolta esclusivamente agli organi di vertice dell'amministrazione, ai soggetti, agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai fini di ottimizzazione dell'attività amministrativa.

TITOLO XI – DISPOSIZIONE FINALE

Art. 73 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo elettronico dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo elettronico del Comune.
3. Il Consiglio approva entro due anni, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 74 - Modifiche allo statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati incluso il Sindaco e con arrotondamento per eccesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, incluso il Sindaco.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 75 - Pubblicità e diffusione dello statuto

1. L'amministrazione si impegna a dare la massima pubblicità al presente statuto, alle successive modifiche ed ai regolamenti attuativi di interesse pubblico.